



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 13/03/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 10

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordi di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Ditta MAIULLARI CUCINE" nel Comune di Altamura (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art. 5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998 e dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 in data 15.01.2001 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con la delibera n.1410 del 30/10/2000 apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della ditta "MAIULLARI CUCINE" nel Comune di ALTAMURA.

Con la citata delibera di GR 1410/2000 la pratica attuazione dell'intervento veniva subordinata alla sottoposizione dello stesso alle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 atteso che l'area interessata rientrava nell'ambito di Protezione Speciale e del Sito di Suportanza Comunitario "Alta Murgia" individuato con D.M. 3/04/2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000).

Con riferimento a quanto sopra la ditta MAIULLARI CUCINE S.r.l. ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 5 del DPR n. 357/97, l'apposita valutazione di incidenza ambientale.

Con nota n. 10179 del 24/09/2001 il Settore Ecologia ha espresso il seguente parere:

"..... Preso atto della allegata dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla tipologia dell'intervento non rientrante negli elenchi B1, B2, B3 dell'allegato B L.R. 11/2001 si comunica che a questo Settore non competono adempimenti di sorta".

In data 15.12.2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C" art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. N. 8772 del Settore Urbanistico Regionale in data 24/09/2001, legale rappresentante della Ditta "MAIELLARI CUCINE S.r.l." ha trasmesso la seguente

documentazione:

- Relazione Tecnica: Studio di impatto Paesistico.

In detto elaborato integrativo si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall' art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto, proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema Il assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico nei vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto.

- con riferimento al sistema Il copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse biologico-vegetazionale. L'area è interessata da attività a coltura cerealicola. E' presente qualche albero di pregio (Roverella) che comunque- non assume la configurazione di compagine boschiva. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico-vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento andrà a preservare in massima parte i pochi soggetti arborei esistenti e prevede l'impianto di nuove alberature per la flora autoctona.

- con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto di intervento.

La masseria presente vicino all'area di intervento non rappresenta un manufatto di valore storico-testimoniale degno di tutela; la masseria infatti non risulta censita come manufatto di pregio dal P.U.T.T. né dallo stesso PRG.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune

secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dai P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sui(a) scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. e - DELLA L.R. N. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico a condizione, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---